

TOURISME

Supply chain management: green procurement in the tourism sector

Roma 8 aprile 2022

Giorgio Galotti



Co-funded by the COSME programme of the European Union



Sant'Anna



Scaletta della giornata

- Contesto: Green Deal
- Obiettivi: Decarbonizzazione, DNSH
- Approccio: LCA
- Strumenti: SGA e Etichette
- Mezzi: Green Procurement




Co-funded by the COSME programme
of the European Union




Green Deal EU

COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
Bruxelles, 11.12.2019
COM(2019) 640 final



La Commissione Europea ha presentato il nuovo Green Deal europeo, un patto per rendere l'economia europea sostenibile, trasformando le sfide climatiche e ambientali in opportunità in tutti i settori politici e rendendo la transizione giusta e inclusiva per tutti



Co-funded by the COSME programme of the European Union



La sostenibilità e la transizione a un'economia:

- sicura,
- climaticamente neutra,
- resiliente ai cambiamenti climatici,
- più efficiente in termini di risorse e circolare

...sono fondamentali per **garantire** la **competitività dell'economia** dell'Unione nel lungo termine.



Co-funded by the COSME programme of the European Union



(Reg Ue 852/2020 art 3)...**un'attività economica è considerata ecosostenibile se:**

- a) contribuisce in modo sostanziale al **raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9**, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- b) **non arreca un danno significativo** a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, **in conformità dell'articolo 17**;
- c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; e
- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.

(reg 852/2020 art. 9)obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

.....si considera che, tenuto conto del **ciclo di vita dei prodotti** e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, **tale attività economica arreca un danno significativo:**

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
 - ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
 - iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.



Co-funded by the COSME programme of the European Union





Co-funded by the COSME programme of the European Union



Il Sistema di Gestione Ambientale è un **modello organizzativo** che, rispettando determinati requisiti, aiuta le organizzazioni al perseguimento di **obiettivi di miglioramento ambientale** stabiliti nella propria **politica ambientale**

- ✓ Rispetto delle leggi
- ✓ Miglioramento delle prestazioni
- ✓ Controllo e riduzione dell'impatto ambientale



14001 è il numero della norma; 2015 è l'anno di revisione

UNI EN ISO 14001:2015 «Sistema di gestione ambientale: requisiti e guida all'uso



1221 è il numero del regolamento; 2009 è l'anno di approvazione

Regolamento Comunitario 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad uno schema di ecogestione ed audit



NB: Entrambi gli schemi vengono periodicamente revisionati e ripubblicati




Co-funded by the COSME programme of the European Union




I principali requisiti del Sistema di Gestione Ambientale:

- Campo di applicazione
- Prospettiva del ciclo di vita
- Analisi del contesto
- Valutazione del rischio e delle opportunità
- Obiettivi e Piani di azione
- Monitoraggio e Misurazione
- Riesame e miglioramento



NB: Tutto ruota intorno al ruolo centrale della **leadership** e dell'impegno della Direzione dell'organizzazione

Il processo della ISO 14001



Co-funded by the COSME programme of the European Union



I passaggi fondamentali per ottenere un certificato ISO 14001:2015:

1. Una organizzazione, volontariamente, progetta e attua un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della ISO 14001
2. Affida la verifica di conformità ad un soggetto terzo: Organismo di certificazione, che può operare sotto accreditamento
3. Si sottopone alla verifica di conformità: audit di certificazione, e se nulla osta ottiene il certificato, che vale 3 anni ed è rinnovabile






Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = *Eco-Management and Audit Scheme*) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.



Co-funded by the COSME programme of the European Union





Co-funded by the COSME programme of the European Union



Una azienda che decide di aderire ad EMAS:

1. Deve pianificare e attuare un Sistema di Gestione Ambientale (che può essere conforme alla ISO 14001)
2. Predisporre una Dichiarazione Ambientale
3. Richiedere la convalida della Dichiarazione Ambientale ad un Verificatore Accreditato
4. Con la dichiarazione Ambientale Convalidata, richiedere la registrazione EMAS al Comitato EMAS ITALIA ISPRA, che ha validità tre anni



- **Tipo I** (norma ISO 14024)




Etichette basate sul sistema multi-criteria che considera l'intero **ciclo di vita (LCA)**

- **Tipo II Auto-dichiarazione del produttore** (norma ISO 14021)

Strumento d'informazione che contiene dati forniti dal produttore, importatore o distributore del prodotto ad esempio su: biodegradabilità, riciclabilità, atossicità dei trattamenti

- **Tipo III** (norma ISO 14025)

La Dichiarazioni Ambientali di Prodotto DAP o EPD forniscono informazioni di tipo quantitativo sulle performance ambientali del prodotto considerando l'intero **ciclo di vita (LCA)**

	ISO 14024	ISO 14021	ISO 14025
	<p>Tipo I</p> <p>Esempi:</p> 	<p>Tipo II</p> <p>Esempi:</p> 	<p>Tipo III</p> <p>Esempi:</p> 
Caratteristiche	Multi-criteri <u>valutativa</u> , riferimento al ciclo di vita	<u>Singolo criterio</u> descrittivo o valutativo su singola fase	Multi-criteri <u>descrittiva</u> , riferimento al ciclo di vita
Scopo	<u>Selezione</u>	<u>Informazione</u>	Informazione, <u>comparazione</u>
Verifica indipendente	<u>Sì</u>	<u>No</u>	<u>Sì</u>
Tipo di prodotto	Prodotti e servizi di consumo	Prodotti e servizi di consumo	Prodotti e servizi anche lungo la filiera produttiva

UNI EN ISO 14040:2006 - Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento

Fasi e requisiti:

- a) la definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dell'LCA;
- b) la fase di inventario del ciclo di vita (LCI);
- c) la fase di valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA);
- d) la fase di interpretazione del ciclo di vita;
- e) la rendicontazione e la revisione critica dell'LCA;
- f) le limitazioni dell'LCA;
- g) le correlazioni tra le fasi dell'LCA;
- h) le condizioni per l'utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi.

- La norma **ISO 14024** stabilisce i **principi e procedure** per lo sviluppo di **programmi di etichettatura ambientale di Tipo I** (selezione delle categorie di prodotto, i criteri ambientali di prodotto e per la valutazione e dimostrazione di conformità)
- Stabilisce le **procedure di certificazione** per l'assegnazione delle etichette
- sono di **“parte terza indipendente”**: necessaria la verifica a cura di un organismo pubblico o privato, di carattere nazionale, regionale o internazionale, indipendente dal fornitore, che **certifica la conformità a determinati criteri**
- vengono assegnate a prodotti che rispondono a determinati **criteri ambientali e prestazionali**



Co-funded by the COSME programme of the European Union






Co-funded by the COSME programme of the European Union



- Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea
- contraddistingue **prodotti e servizi** che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale **durante l'intero ciclo di vita.**
- Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell'Unione Europea + Norvegia, Islanda, Liechtenstein
- E' un' **etichetta ecologica volontaria** basata su un sistema di criteri selettivi, **definito su base scientifica**, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente)




Sono 350 le licenze Ecolabel UE attualmente in vigore in Italia, per un totale di 13947 prodotti/servizi, distribuiti in 18 gruppi di prodotti



Co-funded by the COSME programme of the European Union






Co-funded by the COSME programme of the European Union



Ecolabel in Italia a marzo 2022



Il trend di forte crescita nel periodo 2004-2009 del numero di licenze Ecolabel UE rilasciate in Italia per il servizio di ricettività turistica è ben evidenziato, da cui emerge anche la costante crescita tra il 2010 e il 2017. Tra il 2009 ed il 2010 c'è stata una flessione di tale numero da imputarsi all'entrata in vigore dei nuovi criteri Ecolabel UE per servizi di ricettività turistica, alla conseguente cancellazione delle licenze associate a contratti scaduti e al progressivo uniformarsi delle strutture ricettive ai nuovi requisiti. Stesso evento si è registrato tra il 2018 e il 2019



Co-funded by the COSME programme of the European Union



DECISIONE (UE) 2017/175 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2017

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive

Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende **la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio** nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:

- 1) servizio di ristorazione;
- 2) strutture ricreative o sportive;
- 3) spazi verdi;
- 4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;
- 5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.

I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».

«servizi di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;



Co-funded by the COSME programme
of the European Union



Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (UE) n. 66/2010, una **struttura ricettiva** rientra nel gruppo di prodotti «strutture ricettive» quali definiti all'articolo 1 della presente decisione e **soddisfa tutti i seguenti requisiti nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione:**

- a) è **conforme a tutti i criteri indicati nella parte A** dell'allegato della presente decisione;
- b) è **conforme a un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B** dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti a norma degli articoli 4 e 5.

Ai fini della lettera b), il servizio di ricettività turistica ottiene almeno 20 punti.

Il punteggio minimo richiesto è aumentato come segue:

- a) 3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;
- b) 3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;
- c) 3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.

Criteri obbligatori

Criteri generali di gestione da 1 a 5

Criteri energetici da 6 a 13

Criteri relativi all'acqua da 14 a 16

Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue da 17 a 19

Altri criteri da 20 a 22

Criteri facoltativi

Criteri generali di gestione da 23 a 27

Criteri energetici da 28 a 41

Criteri relativi all'acqua da 42 a 50

Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue da 51 a 59

Altri criteri da 60 a 67

Come **prerequisito**, i servizi soddisfano tutti i rispettivi obblighi giuridici del paese (dei paesi) in cui è ubicata la struttura ricettiva. In particolare è garantito quanto segue:

1. la struttura fisica rispetta le disposizioni legislative e regolamentari unionali, nazionali e locali in materia di efficienza energetica e isolamento termico, fonti idriche, trattamento delle acque e smaltimento delle acque reflue (compresi i WC chimici), raccolta e smaltimento dei rifiuti, manutenzione e riparazione delle attrezzature, disposizioni in materia di sicurezza e salute nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nella zona per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e la conservazione della biodiversità;
2. l'impresa è operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge. A tal fine, il personale ha sottoscritto un contratto nazionale scritto, è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale negoziato mediante contrattazione collettiva (in assenza di contrattazione collettiva il personale è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale) e ha un orario di lavoro conforme alla normativa nazionale.



Co-funded by the COSME programme of the European Union



Schema degli input e gli output di materia ed energia
connessi con l'esercizio di una struttura ricettiva



Co-funded by the COSME programme
of the European Union



Aspetti ambientali diretti e indiretti



- Il servizio di ricettività turistica produce un impatto ambientale nell'intero arco del suo ciclo di vita: approvvigionamento, erogazione (produzione/uso), smaltimento)
- Il **consumo energetico** è un aspetto rilevante ed è legato all'energia contenuta nei prodotti e nei servizi acquisiti e nel consumo legato all'esercizio, a questo aspetto si collegano le emissioni di inquinanti (compresa la CO2) e il consumo di fonti energetiche non rinnovabili
- Altro aspetto rilevante è il **consumo di risorse** generalmente legato ai prodotti che sono acquistati per la realizzazione del servizio
- Anche il consumo di acqua rappresenta un aspetto rilevante sia riconducibile ai consumi a monte che durante l'esercizio
- Infine risultano rilevante la **produzione di rifiuti e l'emissione di inquinanti liquidi**
- Una parte importante dell'impatto ambientale avviene in fase di approvvigionamento
- Influenzare con criteri di tutela ambientale l'acquisto di prodotti e servizi risulta essere la prima strada da intraprendere per migliorare la propria prestazione ambientale

Fare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi del Green Public Procurement come mezzo per il raggiungimento degli obiettivi di ecosostenibilità delle attività turistiche



Co-funded by the COSME programme of the European Union



«Processo per mezzo del quale le Autorità pubbliche cercano di approvvigionarsi di beni, servizi e opere, che abbiano un impatto ambientale ridotto, tenuto in considerazione l'intero ciclo di vita»



Co-funded by the COSME programme
of the European Union



Il GPP per l'Europa

La definizione europea di Green Public Procurement – richiamata in tutti i documenti internazionali e nazionali - mette in risalto **quattro aspetti**, che è indispensabile ricordare:

“Il Green Public Procurement è l’approccio in base al quale le **Amministrazioni Pubbliche** integrano i criteri ambientali **in tutte le fasi del processo di acquisto**, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il **minore impatto possibile sull’ambiente** lungo **l’intero ciclo di vita**”



Co-funded by the COSME programme
of the European Union



I quattro aspetti del GPP

PP.AA.	Fasi del processo	Impatti Ambientali	Prospettiva Ciclo di vita
<ul style="list-style-type: none"> • Settore S13 Istat • Opere, Beni e Servizi Strumentali nei Settori Speciali di rilevanza comunitaria (porti, aeroporti, gas, acqua, servizi di trasporto, servizi postali, petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi) (<i>Art. 114</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto appalto • Specifiche tecniche • Clausole contrattuali • Selezione candidati • Criteri aggiudicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • CO₂ • Uso Energia • Uso Risorse • Rifiuti • Consumi idrici • 14 Categorie di Impatto della PEF e OEF 	<ul style="list-style-type: none"> • Estrazione • Trasporto • Produzione • Distribuzione • Uso • Fine Vita



Co-funded by the COSME programme of the European Union



La legge Finanziaria 2007 e i Piani d'Azione Nazionale per il GPP hanno individuato le «categorie merceologiche» per le quali redigere dei CAM



Premessa

- Indicazioni generali
- Oggetto appalto

Criteri di Base

- Selezione candidati
- Specifiche Tecniche
- Clausole Contrattuali

Criteri Premianti

- Specifiche tecniche
- Clausole contrattuali

<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>



Co-funded by the COSME programme of the European Union



Prodotti per l'igiene

- Specifiche tecniche
- detergenti multiuso
- disinfettanti + detergenti per usi specifici
- detergenti multiuso superconcentrati



Co-funded by the COSME programme
of the European Union



Classificazioni
non ammesse
(§ 6.2.1)

Biodegradabilità
dei tensioattivi
(§ 6.2.2)

Sostanze e
miscele non
ammesse o
limitate (§ 6.2.3)

Sostanze biocide
(§ 6.2.4)

Sostanze biocide
nei prodotti
disinfettanti
(§ 6.2.5)

Fragranze
(§ 6.2.6)

Fosforo
(§ 6.2.7)

Concentrazione
di composti
organici volatili
(§ 6.2.8)

Requisiti
dell'imballaggio
(§ 6.2.9)

- I dettagli di questi criteri, fatta eccezione per alcune variazioni, corrispondono a quelli previsti per i prodotti detergenti multiuso
- A quest'ultimi si aggiunge il requisito specifico per i disinfettanti (§6.2.5)

Biodegradabilità
dei tensioattivi
(§ 6.1.2)

Livello di
biodegradabilità
dei tensioattivi
utilizzati almeno
pari al 60% entro
28 giorni.

- Etichette ambientali ISO di tipo I (**EU Ecolabel** o equivalenti)
- Dichiarazione di cui all'allegato A del CAM e rapporti di prova rilasciati da laboratorio accreditato



Co-funded by the COSME programme
of the European Union



	apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio	Pulizia e prodotti per l'igiene	Gestione dei rifiuti urbani	Ristorazione collettiva e derrate alimentari	Serramenti esterni	Servizi energetici per gli edifici	Prodotti tessili	Veicoli	Verde pubblico	Pulizie ospedaliere	Arredi per interni	Arredo urbano	Ausili per l'incontinenza	Carta per copia e carta grafica	Cartucce per stampanti	Edilizia	Illuminazione pubblica	totale
ISO 14021	1	1		1	1				1	1	2	1	1	1	1	1	1	13
EU Ecolabel	1	1		1			1	1		1	1	1		1		1		10
ISO 14025	1	1		1					1	1	1				1	1		8
EMAS		1	1	1		1			1	1						1		7
ISO 14001		1	1	1		1			1	1						1		7
ISO 14024	1	1		1					1				1		1	1		7
PEFC					1					1		1	1			1		5
EPD				1							1	1		1				4
FSC				1							1	1		1				4
FSC Recycled										1	1		1		1			4
Nordic Ecolabel	1								1				1		1			4
PEFC Recycled										1	1		1			1		4
Plastica Seconda Vita				1						1	1					1		4
Remade in Italy						1				1	1					1		4
Der Blaue Engel	1												1	1				3
somma x CAM	6	6	2	9	2	2	2	1	0	7	10	10	6	6	7	11	1	88

Le «Certificazioni Ambientali» nel codice degli appalti, sia in generale che nello specifico, grazie al disposto all'art. 34, sono diffusamente presenti. In particolare, quando servono ad attestare l'ottemperanza ad un determinato requisito